

**ALLEGATO Al Piano Triennale Di Prevenzione della Corruzione
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
Anni 2015-2016-2017**

INDICE

Art. 1 - Introduzione: Organizzazioni e Funzioni dell'Amministrazione

Art. 2 - Fonti normative di riferimento

Art. 3 - Procedimento di elaborazione e di adozione del Programma triennale per la trasparenza

Art. 4 - Le iniziative per la Trasparenza e le iniziative per la Legalità e la promozione della cultura dell'Integrità

Art. 4.1. Sito Web Istituzionale

Art. 4.2. La "Bussola Della Trasparenza"

Art. 4.3. Procedure Organizzative

Art. 4.4. Albo Pretorio On Line

Art. 4.5. Piano della Performance

Art. 4.6 Giornate della Trasparenza

Art. 4.7 Applicativi informatici che interagiscono con la cittadinanza

Art. 5 – Ascolto degli Stakeholders

Art. 6 – Sistema di Monitoraggio interno sull'attuazione del Programma

Art. 6.1 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità

Art. 6.2. Tempi di attuazione

Allegato A: Fasi del Procedimento di Elaborazione e di Adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e soggetti coinvolti.

Allegato B: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Anni 2015-2017 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Art. 1 - Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione

La struttura organizzativa dell'Ente prevede la presenza del Direttore Generale, unico dirigente della struttura.

L'organigramma dell'Ente è consultabile sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente/Organizzazione/Articolazione degli uffici/Organigramma, rintracciabile dalla home page dal sito www.cup.ap.it.

In data 20/04/2015 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno con deliberazione n.8, l'adeguamento al Regolamento di organizzazione dei servizi del Consorzio Universitario Piceno.

La versione aggiornata del citato regolamento è presente sul sito alla voce www.cup.ap.it/amministrazione-trasparente/120-disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general

Art. 2 - Fonti normative di riferimento

Il Consorzio Universitario Piceno intende, con tale Programma, dare attuazione a quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs.150/2010, nell'intento di dare attuazione al principio di trasparenza e di sviluppo della cultura della legalità nella struttura organizzativa consortile, anche in funzione preventiva di fenomeni corruttivi.

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

-L.241/1990 e successive modificazioni *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e s.m.i. - Art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa), Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso), Art. 26 (Obbligo di pubblicazione), Art. 29 (Ambito di applicazione della legge);

-D.Lgs.267/2000 *Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali* - Art. 10 (Diritto di accesso e di informazione), Art. 124 commi 1 e 2 (Pubblicazione delle deliberazioni);

-L.150/2000 *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni* - Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione), Art. 4 (Formazione professionale), Art.5 (Regolamento), Art. 6 (strutture), Art. 8 (Ufficio relazioni con il pubblico);

-L.4/2004 *Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*;

-D.Lgs.82/2005 *Codice dell'Amministrazione digitale* e s.m. i. - Art. 52 (Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni), Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni);

-D.Lgs.150/2009 *Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni* - Art. 11 definisce la trasparenza come *accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*; Art. 10 (Piano della performance), Art. 13 (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance) Art. 28 (Qualità dei servizi pubblici)

-Direttiva n.8 del 26/11/2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione;

-L.69/2009 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* - Art.21 comma 1 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e maggiore presenza del personale), Art. 32 (Eliminazione degli sprechi

relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea), Art. 34 (Servizi informatici per le relazioni pubbliche tra amministrazioni e utenti);

-L.116/2009 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione Onu contro la Corruzione*;

-Delibera CIVIT n. 105/2010 *Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*: predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;

-Delibera CIVIT n. 2/2012 *Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*: aggiornamento delle precedenti disposizioni della delibera 105/2010;

-Delibera CIVIT n. 33/2012 con la quale - in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di "amministrazione aperta", disciplinati dall'art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l'affissione nell'albo - ha ritenuto che l'affissione di atti nell'albo pretorio on line non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito", nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dal DL.83/2012;

-Delibera CIVIT n. 50/2013 trasformata in ANAC *Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*;

-Delibera ANAC n. 77/2013 *Metodologia dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera n. 77/2013*;

- Provvedimento n. 88 del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali *Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*;

-Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, le quali prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo al contempo i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;

-D.L.83/2012, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 134 (Decreto Sviluppo) - Art. 18 (Amministrazione aperta), il quale prevede che, a far data dal 31dicembre 2012, sono soggette alla pubblicità sulla rete intranet dell'ente procedente, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del d. lgs. 22 ottobre 2009, n.150, la concessione di:

1. sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese;

2. l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti privati;

3. e, comunque, i vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della L.241/90 a enti pubblici e privati.

-D.L. 174/ 2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 *Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate*";

-L.190/2012 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione*;

-D.Lgs.33/2013 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni*:

Art. 1 (Principi generali)

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche,

2. La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad un'buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 49, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 10 (Programma triennale per la trasparenza e l'integrità)

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'[articolo 15](#), comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 43 (Responsabile della trasparenza)

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 3 - Procedimento di elaborazione e di adozione del programma

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell'allegato A al presente programma, così come indicato nella Delibera Civit n. 2/2012.

Il Direttore Generale è individuato quale "Responsabile della Trasparenza" con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale.

A tal fine, il Direttore Generale promuove e cura il coinvolgimento delle aree dell'Ente.

Al Direttore compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni.

Infatti il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni), inteso come un documento triennale “a scorrimento”, idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso.

Nel Programma vanno specificati i termini temporali entro i quali l'Amministrazione prevede il raggiungimento di ciascun obiettivo di trasparenza, nonché eventuali note esplicative in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi nei termini originariamente previsti.

Nel caso in cui l'attuazione delle misure, indicate nel documento stesso, richieda un significativo intervento di ristrutturazione del sito istituzionale, tale da modificare integralmente la struttura e il funzionamento, l'Amministrazione dovrà comunque procedere nelle seguenti fasi:

- tempestiva pubblicazione dei dati attraverso le modalità informatiche già in uso, da effettuare entro tre mesi dall'adozione del Programma;
- adeguamento delle modalità di pubblicazione on line in conformità alle prescrizioni normative.

L'Assemblea dei soci approva entro il 31 gennaio di ogni anno il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità con i relativi aggiornamenti.

E' ancora in fase di sperimentazione la fase di confronto e di partecipazione con il coinvolgimento delle associazioni, degli stakeholder interni ed esterni, delle rappresentanze sindacali.

Art. 4. Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità

Art. 4.1. Sito web istituzionale

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica Amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi e consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Consorzio Universitario Piceno ha da tempo realizzato sul sito internet istituzionale l'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, nella quale vengono pubblicati i dati richiesti dai vigenti obblighi di pubblicazione.

Riguardo l'usabilità dei dati, il Consorzio cura la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholders possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

Come richiesto dalla delibera Civit n. 50/2013, ai fini del riutilizzo del dato, le informazioni e i documenti prodotti, in ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli obblighi di pubblicazione vigenti, sono pubblicati in formato aperto, mentre per i dati già presenti in formato chiuso, si sta gradatamente provvedendo, quando possibile, a cura del Servizio elaborazione dati, alla loro conversione in formato aperto.

Gli atti pubblicati nell'albo pretorio online sono comunque presenti nella sezione “Albo Pretorio storico”, anche quando il termine di pubblicazione in albo è scaduto.

Art. 4.2. La “bussola della trasparenza”

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il

coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo delle qualità delle informazioni *online* e dei servizi digitali.

La Bussola della Trasparenza consente di:

2. verificare se un sito web istituzionale soddisfa i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013 (utilizzando la funzionalità "verifica sito web"); 3. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali faccine rosse/emoticon e i suggerimenti elencati);

4. intraprendere le correzioni necessarie:

a. azioni tecniche (verificare la struttura e i contenuti nella home page),

b. azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge);

5. dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web, riprendendo, il ciclo di miglioramento continuo.

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni.

Art. 4.3. Procedure organizzative

Le attuali procedure organizzative relative all'iter per la pubblicazione dei documenti sul sito del Consorzio Universitario Piceno prevedono che il Servizio Elaborazione Dati provveda alla pubblicazione di quanto autonomamente trasmesso dagli uffici, senza una formale standardizzazione del tutto.

Vista la crescente importanza riconosciuta dagli attuali disposti normativi alla pubblicazione sul sito di dati, individuati come obbligatori, si ritiene debba essere implementato questo flusso di informazioni da far confluire sul sito, mediante il Servizio Elaborazione Dati. I responsabili dei servizi individuano i singoli dati da mettere in pubblicazione, li trasmettono al Servizio Elaborazione dati che restituisce nella forma e nel formato richiesto e li pubblica. La fase finale della pubblicazione è intesa come termine di un processo che va dall'individuazione del dato, alla sua restituzione nella forma e nel formato richiesto.

Particolare attenzione va dedicata agli atti nei quali si configurano vantaggi economici, anche se non manifestatamente esplicitati.

Art. 4.4. Albo pretorio on line

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che *"A far data dall' 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*.

Il Consorzio Universitario Piceno ha adempiuto all'attivazione dell'Albo Pretorio *online*.

Come deliberato dall'Anac, che opera attualmente ai sensi della Legge 190 del 2012, in quanto Autorità Nazionale AntiCorruzione, nella delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli atti soggetti alla pubblicità legale all'albo pretorio *on line* rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, anche l'obbligo di pubblicazione su altre sezioni del sito istituzionale nonché nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Dello stesso avviso anche ANCI che nelle linee guida agli Enti locali del 7/11/2012, che così riporta: *[...] la pubblicazione degli atti sull'albo pretorio, secondo il vigente ordinamento, non è rilevante ai fini dell'assolvimento degli ulteriori obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione - obbligatoria - dei dati indicati nell'allegato.*

Art. 4.5. Piano della performance

Importante nel programma per la trasparenza è l'adozione del Piano della Performance, (unificato nel Piano Esecutivo di Gestione), che ha il compito di indicare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio.

Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla performance, rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l'effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire degli enti.

Il Consorzio Universitario Piceno si è dotato fin dal 2012 di un regolamento di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito e premio.

Art. 4.6. Giornate della trasparenza

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2009, ogni ente ha l'obbligo di presentare il Piano della Trasparenza alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, all'interno di apposite giornate della trasparenza.

Il Consorzio Universitario Piceno procederà alla organizzazione di tale evento nella primavera del 2016, tentando di caratterizzare tale iniziativa in termini di massima "apertura" ed ascolto verso l'esterno.

Art. 4.7. Applicativi informatici che interagiscono con la cittadinanza

Nel triennio 2015-2017 sono previsti sviluppi dei social su cui è presente il Consorzio Universitario Piceno per ampliare il contatto in particolare con gli studenti delle Università che hanno sede nel Piceno per condividere le ultime novità, informazioni utili, progetti e bandi di interesse.

Art. 4.8 Diffusione nell'ente della posta elettronica certificata

Attualmente nell'ente è attiva la casella di PEC istituzionale, di cui è riportato l'indirizzo sul sito web istituzionale, in home page.

Nella relativa pagina sono riportate informazioni, istruzioni per l'uso della PEC e i requisiti tecnici necessari, in modo da orientare e accompagnare l'utente (cittadino, impresa, associazione, etc.) a fare un uso corretto e sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.

Art. 4.9 Iniziative per promuovere la cultura della integrità e l'attuazione della l. 190/12

Il Consorzio Universitario Piceno ha avviato, secondo quanto previsto dalla legge n. 6.11.2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, la formazione del personale in materia di prevenzione della Corruzione.

Art. 5 Ascolto degli stakeholders

Il Consorzio Universitario Piceno intende istaurare un processo volto alla partecipazione e si rende disponibile all'ascolto, nei seguenti modi:

- a. partecipazione del mondo dell'associazionismo locale ad alcuni progetti che vedono l'ente come partner;
- b. incontri con gli studenti del frequentanti le Università del territorio;
- c. diffusione mediante invio mail alla mailing list dei circa 6000 iscritti, delle attività istituzionali del Consorzio;
- d. pubblicazione sul sito istituzionale, dei volumi prodotti dalla Piceno University Press, collana editoriale del Consorzio;

Le Assemblee degli Enti Soci del Consorzio sono inoltre pubbliche.

Art. 6 Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Art. 6.1 Monitoraggio del programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il Direttore, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza, cura, con periodicità semestrale, la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni.

L'Organismo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio semestrale e sui relativi contenuti.

Art. 6.2. Tempi di attuazione

si prevede una scansione temporale nell'attuazione del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ai fini del relativo monitoraggio, come meglio dettagliato:

Anno 2015

- 1) predisposizione del Programma per la Trasparenza e Integrità;
- 2) attuazione della Legge 190/2012 entro i termini ivi previsti;
- 3) attivazione Servizio Elaborazione Dati come punto di raccordo delle informazioni, elaborazione e pubblicazione delle stesse;
- 4) avvio del coinvolgimento degli stakeholders;

Anno 2016

- 1) aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- 2) realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 30.6.2016;
- 3) sviluppo del coinvolgimento degli stakeholders;

Anno 2017

- 1) aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- 2) realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 30.6.2017;
- 3) revisione del sito Istituzionale dell'Ente;
- 3) studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi.

Allegato A

Fasi del procedimento di elaborazione e di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e soggetti coinvolti

Individuazione dei contenuti	Redazione	Adozione	Attuazione	Monitoraggio
<ul style="list-style-type: none"> • Organo indirizzo Politico amm.vo: obiettivi strategici in materia di trasparenza • Responsabile Trasparenza: promozione e coordinamento del processo di formazione del programma • Responsabili dei servizi (stakeholders interni) e • Stakeholders esterni: (sindacati, mass media, centri ricerca, università, cittadini, associazioni, imprese, associazioni di categoria, etc.): coinvolti nell'individuazione dei contenuti • Organismo di valutazione: azione di impulso nei confronti del vertice politico amministrativo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile della trasparenza • Responsabili dei servizi: apporto di contributi specifici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assemblea consortile (entro 31 gennaio di ogni anno). 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabili dei servizi: <ul style="list-style-type: none"> a) aggiornamento e verifica dell'usabilità dei dati di loro competenza; • Servizio elaborazione dati: <ul style="list-style-type: none"> a) pubblicazione dei dati nella corretta sezione di "Amministrazione trasparente"; b) restituzione dei dati nelle modalità richieste; • Responsabile della trasparenza <ul style="list-style-type: none"> a) procedure organizzative che assicurino la tempestività e la regolarità dei flussi informativi; b) collegamenti con il piano Anticorruzione; c) funzioni di controllo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile della trasparenza: <ul style="list-style-type: none"> a) responsabilità della periodicità (tempestiva, mensile, semestrale, annuale) della verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione; b) redazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del PTTI; c) segnalazione degli scostamenti; d) individuazione delle motivazioni; e) predisposizione report per l'Organismo di valutazione indicando i criteri del monitoraggio effettuato; • Organismo di valutazione: <ul style="list-style-type: none"> a) verifica e controllo sul livello di trasparenza dell'Amministrazione e sulla corretta applicazione delle linee guida dell'Anac; b) elaborazione Relazione annuale; c) promozione ed attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza; d) trasmissione degli esiti delle verifiche agli organi politico amministrativi dell'amministrazione per l'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza.